

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1689</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MICCICHÈ, SCALTRITTI, SCARPA BONAZZA BUORA, CUCCU,  
PIVA, de GHISLANZONI CARDOLI, AMATO, MISURACA**

Norme per la valorizzazione della pesca marittima  
e della maricoltura

*Presentata il 27 giugno 1996*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'attuale legislazione in materia di pesca marittima e maricoltura, la legge 14 luglio 1965, n. 963, e la legge 17 febbraio 1982, n. 41, appare oggi superata e resa complessa da una enorme quantità di decreti che la rendono di difficilissima applicazione.

Attualmente esistono, peraltro, numerose conflittualità normative in materia di pesca, ambiente, e demanio marittimo, che rendono difficile una politica concertata sull'utilizzazione delle risorse marine.

In questa situazione la categoria dei pescatori rimane penalizzata dall'assenza di una reale politica programmatica della pesca, rischiando di essere criminalizzata

da parte dell'opinione pubblica ed essendo spesso costretta, per la sopravvivenza, a pratiche di pesca illegale.

In molte attività di pesca, inoltre, è necessario procedere ad una gestione concertata con i paesi limitrofi o frontalieri per una gestione razionale e congiunta degli *stock* ittici, per non andare incontro ad ulteriori conflittualità che rischiano di penalizzare fortemente la nostra flotta al-turiera.

Grande rilievo sta oggi acquisendo l'utilizzazione della fascia costiera, la cui gestione non può non essere integrata prendendo in considerazione le altre attività che gravano su quest'ambiente.

La politica della pesca italiana non può, inoltre, oggi prescindere da quella comunitaria ma deve contemporaneamente prendere in opportuna considerazione le esigenze delle realtà locali, da cui la necessità di procedere al decentramento delle decisioni, competenze e responsabilità.

Contemporaneamente, devono essere prese sempre in maggiore considerazione le esigenze ambientali, essendo universalmente ritenuta anacronistica una politica dello sfruttamento contrapposta ad una politica ambientale della protezione. La politica del mare non può che essere unitaria e una pesca che non prenda in opportuna considerazione le esigenze dell'ambiente, oltre a recare un incommensurabile danno naturalistico e turistico alla nazione, andrebbe anche a distruggere lo stesso *genius loci* della sua sopravvivenza.

Un Paese come l'Italia, circondato da ottomila chilometri di coste, dovrebbe avere nella pesca una delle attività produttive più importanti; invece il settore è oggi al limite del collasso e trova enorme difficoltà a rinnovarsi.

Si rende pertanto necessaria una nuova legge quadro che prenda in opportuna considerazione gli enunciati comunitari, le esigenze dell'ambiente e il decentramento alla periferia.

Per poter giungere a questo risultato è necessario affidare a piani triennali gran parte delle normative, lasciando alla legge stessa il compito di tracciare i binari in cui i piani debbono operare.

Tale meccanismo consente una maggiore elasticità dello strumento normativo che può rinnovarsi periodicamente senza dover stravolgere la legge stessa, ma anzi svilupparsi in relazione ai risultati cui si perviene nei vari piani.

I piani saranno molto più complessi e completi degli attuali, giacché costituiranno il reale strumento programmatico e normativo.

Il piano è redatto dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, coadiuvato da un comitato consultivo di base, espressione delle categorie e delle esigenze periferiche e valutato da un comitato tecnico-scientifico presieduto dal Ministro

delle risorse agricole, alimentari e forestali, in cui è garantita la presenza di organismi internazionali ed altri dicasteri.

Nell'ottica del già citato decentramento, il piano dovrà affidare agli organi periferici (comitati consultivi locali e comitato consultivi regionali) una maggiore autonomia soprattutto per quanto concerne gli aspetti relativi alla gestione della fascia costiera.

Il piano, così come previsto dalla presente proposta di legge, dovrà essere articolato in nove parti miranti all'attenta definizione del settore, all'identificazione dei limiti e all'adozione degli strumenti necessari al loro superamento.

Grande attenzione va prestata al recepimento delle indicazioni comunitarie ed alle necessità locali; alle indicazioni della ricerca scientifica; alle esigenze ambientali; alla sicurezza della vita in mare; alla vigilanza ed al controllo; alla promozione della produzione nazionale.

Per il perseguimento di questi obiettivi è necessario oggi dare una svolta alla politica del settore mirando essenzialmente a trasformare il volto della pesca nazionale al fine di:

a) raggiungere un'attenta conoscenza del settore di cui oggi si ha, notoriamente, una visione virtuale celata dalle enormi difficoltà socio-economiche che lo affliggono; tale situazione è stata verificata in molti studi di confronto tra i dati reali e i dati ufficiali;

b) restituire la legalità al settore afflitto, ancora oggi, dal bracconaggio, dalla pesca con attrezzi e sistemi illegali, dalla pesca in aree e periodi interdetti e dalla cattura di giovanili e specie sottotaglia;

c) rendere trasparente e di semplice comprensione la normativa, affrancando gli operatori dal giogo degli speculatori e consentendo loro di ottenere le informazioni sui benefici, i risultati delle ricerche e quanto altro è di loro interesse in modo semplice e diretto;

d) offrire un ruolo di sempre maggiore rilievo alle associazioni di categoria affidando loro maggiori responsabilità

nella divulgazione delle informazioni e nell'assistenza agli operatori;

*e)* evitare che negli organi consultivi e deliberanti preposti alla predisposizione ed all'attuazione di quanto previsto dalla legge e dai piani possano verificarsi situazioni di controllori-controllati;

*f)* garantire agli operatori della filiera pesca un'attività svolta nel massimo rispetto della sicurezza e della salvaguardia del posto di lavoro;

*g)* prevedere, ed ove possibile prevenire, le emergenze del settore ed in ogni modo essere in condizione di intervenire a sostegno degli operatori colpiti senza perpetrare, invece, la politica del cieco assistenzialismo a pioggia;

*h)* promuovere, difendere e valorizzare la produzione interna attraverso accurati piani di intervento che prevedano l'adozione di reali marchi di qualità dei prodotti.

Un aspetto di rilievo nella legge è affidato alla ricerca scientifica di base, ma soprattutto applicata, che deve essere reale

interlocutrice dell'amministrazione e degli operatori. Per pervenire a tale obiettivo i piani devono prevedere le linee di ricerca da portare avanti e devono essere attentamente valutati da organismi estremamente qualificati.

A tale scopo è opportuno che l'intero piano venga affidato congiuntamente al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e all'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), che sono i soli enti pubblici preposti alla ricerca applicata nella materia. I due enti dovranno avvalersi per la realizzazione del piano della basilare collaborazione dell'università e di altri enti ed istituti pubblici e privati di ricerca secondo le rispettive competenze; si potranno avvalere, qualora su talune tematiche non esistessero specifiche competenze nazionali, anche di istituzioni di ricerca straniere.

Importanza notevole va infine affidata alla divulgazione dei risultati, che al momento non vengono diffusi tra gli operatori e sono spesso ignorati dagli stessi organi di gestione.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

*(Finalità).*

1. La presente legge ha lo scopo di raggiungere il massimo sviluppo sostenibile del settore ittico nazionale attraverso la valorizzazione delle risorse biologiche del mare e lo sviluppo della pesca marittima e della maricoltura nel rispetto dell'ambiente e della sicurezza dei lavoratori. Strumento della legge è il piano nazionale.

## ART. 2.

*(Piano nazionale).*

1. Al fine di pervenire al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, tenuto conto degli indirizzi comunitari, dei programmi statali e regionali e degli impegni internazionali, nei limiti stabiliti dalla presente legge, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali adotta con proprio decreto il piano nazionale degli interventi previsti dalla presente legge.

2. Il piano, di durata triennale, è elaborato dalla direzione generale della pesca e dell'acquacoltura del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, coadiuvata dal comitato consultivo di base di cui al successivo articolo 5, e acquisito il parere del comitato tecnico-scientifico di cui al successivo articolo 4.

## ART. 3.

*(Contenuti del piano).*

1. Il piano nazionale deve prendere in opportuna considerazione i risultati delle ricerche scientifiche, le indicazioni prove-

nienti dalle categorie e le esigenze dell'ambiente; esso è diviso in nove parti.

2. La prima parte del piano delinea il quadro della filiera pesca nel triennio precedente, riportando i dati relativi alla composizione quali-quantitativa della flotta da pesca e socio-economica degli operatori del settore per regione; i dati relativi alle catture per ogni tipo di pesca e per regione; i dati relativi alla commercializzazione, la trasformazione, l'importazione e l'esportazione dei prodotti ittici; i dati relativi alla produzione in acquacoltura marina e maricoltura; i risultati cui è pervenuta la ricerca scientifica. Sono riportati infine i limiti che si sono superati rispetto agli obiettivi prefissati dal piano precedente.

3. La seconda parte del piano riguarda l'attività in mare della pesca marittima e lo sviluppo della maricoltura. Essa deve delineare gli obiettivi che si intendono perseguire con il piano; deve indicare i limiti che si intendono superare e gli strumenti che si intendono adottare; deve indicare i meccanismi per la regolazione dello sforzo di pesca per i diversi tipi di attrezzi; deve identificare le problematiche ambientali con particolare riferimento alla fascia costiera e adeguare a queste l'attività di pesca, adottando le opportune misure di salvaguardia del patrimonio ittico e naturalistico nazionale.

4. La terza parte del piano riguarda le strutture collegate all'esercizio della pesca con particolare riguardo alla modernizzazione e l'adeguamento della portualità, dei mercati ittici, degli impianti di trasformazione, lavorazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e delle reti distributive e la realizzazione di marchi di qualità con l'obiettivo primario di migliorare la produzione interna.

5. La quarta parte del piano riguarda gli aspetti occupazionali e sociali della categoria dei pescatori, nonché la qualità e la sicurezza della vita in mare, mirando ad una corretta distribuzione della ricchezza tra gli operatori e rilanciando le pratiche di pesca con il miglior rapporto tra sforzo di pesca e redditività. Si deve avere cura

che tutti gli operatori siano posti nelle stesse condizioni rispetto agli obblighi ed i benefici previsti dal piano, semplificando al massimo le procedure di acquisizione delle agevolazioni e concentrando lo sforzo informativo il più possibile in periferia; a tal fine gli uffici marittimi offrono servizi di assistenza diretta.

6. La quinta parte del piano riguarda la ricerca scientifica, tecnologica e bio-economica applicata alla pesca marittima ed alla maricoltura; ne traccia le linee di ricerca, che devono avere il più attento riferimento alle finalità del piano, mirando a superare i limiti delineati nei precedenti punti, sia nell'assistenza alle esperienze pilota e sperimentali condotte dagli operatori che alle esigenze conoscitive dell'amministrazione; ampio spazio è riservato all'impatto dell'attività di pesca sull'ambiente.

7. La sesta parte del piano riguarda la vigilanza ed il controllo dell'attività di pesca che deve essere commisurato in base alle esigenze prioritarie del piano attraverso un adeguamento delle sanzioni ed un potenziamento dei mezzi, con particolare riferimento alla salvaguardia dell'ambiente costiero dalla pesca illegale e dal braccaggio.

8. La settima parte del piano riguarda la promozione, l'informazione e la divulgazione, avendo riguardo a promuovere la produzione ittica nazionale nel mercato interno ed estero attraverso iniziative descritte in un programma promozionale e pubblicitario che indica gli strumenti ed il rapporto costi-benefici; a informare direttamente i pescatori delle iniziative del piano, dei benefici nazionali e comunitari destinati al settore, al fine di rendere trasparente e fruibile il piano stesso; a divulgare i risultati degli studi e delle ricerche in forma fruibile agli operatori ed agli organi di vigilanza e controllo.

9. La ottava parte del piano riguarda l'aspetto normativo, regolamentato dal piano per quanto riguarda i limiti degli attrezzi da pesca, la regolazione dello sforzo di pesca, le pesche speciali, la pesca sportiva, il recepimento delle norme comunitarie e quanto non regolato espres-

samente dai precedenti commi e dalla presente legge.

10. La nona parte del piano ripartisce gli stanziamenti tra i contributi per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima ed all'acquacoltura, che debbono essere almeno pari al 15 per cento degli stanziamenti annuali; i contributi per gli incentivi all'associazionismo, che non devono superare il 15 per cento degli stanziamenti annuali; il fondo per le emergenze, che non deve superare il 10 per cento dello stanziamento annuale; i fondi per la vigilanza ed il controllo, che non devono superare il 10 per cento dello stanziamento annuale; i restanti contributi a fondo perduto che devono privilegiare, tra l'altro, le attività promozionali e i fondi annuali destinati al credito peschereccio. Devono essere stabiliti anche gli stanziamenti necessari per il funzionamento tecnico degli organi previsti dalla presente legge e per il funzionamento del sistema statistico della pesca.

#### ART. 4.

*(Comitato tecnico scientifico).*

1. Per gli adempimenti previsti dalla presente legge è istituito presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali un comitato tecnico scientifico composto da:

a) il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali che ne è presidente o da un suo delegato;

b) un esperto nominato dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) tra i propri ricercatori;

c) un esperto nominato dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) tra i propri ricercatori;

d) un esperto nominato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

e) un rappresentante della XIV Direzione generale della Commissione dell'Unione europea;

f) un rappresentante della Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)-Consiglio generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM);

g) un rappresentante del Ministero dell'ambiente — Ispettorato centrale per la difesa del mare.

#### ART. 5.

*(Comitato consultivo di base).*

1. Per gli adempimenti previsti dalla presente legge è istituito presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, un comitato consultivo di base che è composto da:

a) il direttore generale della pesca e dell'acquacoltura del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, che lo presiede;

b) i presidenti dei comitati consultivi regionali;

c) un rappresentante delle associazioni di pescatori;

d) un rappresentante delle associazioni di armatori;

e) un rappresentante delle forze sindacali;

f) un rappresentante delle associazioni di commercianti e trasformatori;

g) un rappresentante del Registro italiano navale e aeronautico (RINA);

h) un rappresentante delle capitaneerie di porto designato dal comando generale;

i) un rappresentante dei movimenti ambientalisti.

#### ART. 6.

*(Comitati consultivi regionali).*

1. Per gli adempimenti della presente legge sono istituiti presso le regioni marit-



time comitati consultivi regionali composti da:

a) un funzionario regionale del settore nominato dal presidente della regione con compito di presidente del comitato;

b) i presidenti dei comitati consultivi locali aventi sede nelle regioni di appartenenza;

c) un rappresentante di enti di ricerca e università che si occupano di mare;

d) un rappresentante delle associazioni di pescatori;

e) un rappresentante delle associazioni di trasformazione e commercializzazione;

f) un rappresentante dei movimenti ambientalisti;

g) un rappresentante delle camere di commercio.

#### ART. 7.

*(Compiti dei comitati consultivi regionali).*

1. È compito dei comitati consultivi regionali informare il comitato consultivo di base sulle esigenze, le problematiche e le istanze regionali.

2. I comitati consultivi di base possono inoltre provvedere all'eventuale adeguamento delle norme nazionali al territorio regionale, adottando discipline più restrittive; possono inoltre regolamentare la pesca per compartimenti.

3. Nelle regioni a statuto speciale i consigli regionali della pesca svolgono le funzioni attribuite ai comitati consultivi regionali.

#### ART. 8.

*(Comitati consultivi locali).*

1. Per la composizione dei comitati consultivi locali si applicano le disposizioni già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

## ART. 9.

*(Ricerca scientifica).*

1. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, affida il programma di ricerca previsto dal piano al CNR e all'ICRAM, che si avvalgono per il suo svolgimento della collaborazione delle università e di altri enti ed istituti pubblici e privati italiani ed esteri.

2. I risultati delle ricerche sono approvati dal comitato per la verifica delle ricerche di cui all'articolo 10 e sono diffusi entro sei mesi dalla loro realizzazione.

3. È istituito per gli adempimenti della presente legge presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, il comitato per la verifica delle ricerche costituito da:

a) un esperto designato dalla FAO;

b) un esperto designato dalla Commissione dell'Unione europea;

c) un esperto designato dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

d) un esperto designato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

e) un esperto designato dal Ministro dell'ambiente.

4. Compito del comitato è verificare la rispondenza dei risultati delle ricerche afferenti al programma con gli obiettivi prefissati.

## ART. 10.

*(Fondo di emergenza e solidarietà).*

1. È istituito presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali un fondo di emergenza e solidarietà per interventi atti a fronteggiare particolari eventi verificatisi nel settore.

2. Le disponibilità finanziarie del fondo sono utilizzate con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali,

su segnalazione del comitato consultivo di base e sentito il parere del comitato tecnico scientifico.

3. Eventuali residui non utilizzati sono impegnati per progetti di ripopolamento e tutela delle risorse.

ART. 11.

*(Concessione dei contributi  
a fondo perduto).*

1. La concessione dei contributi a fondo perduto è disposta dal comitato consultivo di base, sentito il parere del comitato di cui all'articolo 4 della presente legge.

2. Il comitato consultivo di base svolge le seguenti attività:

a) esprime parere sulle domande di concessione dei mutui sul fondo per il credito peschereccio;

b) valuta la compatibilità delle singole iniziative con il piano di cui all'articolo 1, nel rispetto delle priorità, dei vincoli e degli obiettivi fissati dal piano stesso;

c) esprime parere sulle domande presentate ai sensi dei programmi settoriali previsti dai regolamenti comunitari.

3. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un funzionario della direzione generale della pesca e dell'acquacoltura con qualifica non inferiore al settimo livello, coadiuvato da tre impiegati di cui uno con funzioni di vice segretario.

4. Le sedute del comitato sono valide con la presenza di almeno la metà dei membri. Le deliberazioni sono valide quando siano adottate dalla maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

5. Il presidente può convocare alle riunioni, senza diritto di voto, funzionari del Ministero dei trasporti e della navigazione, di altre amministrazioni dello Stato o estranei all'amministrazione statale.

## ART. 12.

*(Abrogazioni).*

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge. Tutte le altre norme in contrasto con le disposizioni contenute nel primo piano nazionale, sono abrogate con la pubblicazione del primo piano nazionale stesso, entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.